



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE FOLIGNO 5

Via Don Angelo Messini, 5 – 06034 Belfiore di Foligno (PG) – Tel. e fax 0742 660071

C.F.: 82001380540 – C.M. PGIC83100E

www.icbelfiorefoligno.it email: pgic83100e@istruzione.it – pgic83100e@pec.istruzione.it



ALLEGATO
al Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge n.241/1990 (Norme sul procedimento amministrativo) e successive modificazioni;

VISTO il DPR 24/06/1998, n.49, “Statuto degli studenti e delle studentesse”, e successive modificazioni intervenute con DPR 21/11/2007, n. 235;

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22.06.2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell’art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2008 n. 169”;

CONSIDERATO il parere del Collegio dei Docenti del 20 novembre 2015;

CONSIDERATA la situazione emergenziale COVID-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ess.mm.ii;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”;

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 87 del 06 agosto 2020 protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità

scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente, prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, viene invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o di enti territoriali.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il consiglio di classe per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il consiglio d'istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicino l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi educativo-formativi propri della comunità scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione.

8. Gli studenti sono tenuti ad adottare e rispettare i comportamenti e le misure di prevenzione dal contagio da COVID-19.

9. Gli studenti sono tenuti a rispettare e adottare comportamenti corretti durante la didattica digitale integrata.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari e sanzioni

1. Per tutti i comportamenti sanzionabili è in generale considerato motivo aggravante che vengano attuati durante le uscite didattiche o i viaggi d'istruzione, sia per le maggiori difficoltà, sia per il maggior rischio nella sicurezza e per la lesione dell'immagine che tali comportamenti potrebbero causare all'intera comunità scolastica, oltre che ai singoli appartenenti.

2. Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o di querela all'autorità giudiziaria in base alle leggi vigenti.

4. In presenza di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o di fatti che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio d'Istituto può irrogare una sanzione che comporta l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Tale sanzione può essere commisurata solo in presenza delle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali

da determinare seria apprensione a livello sociale; 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Di seguito la tabella che declina i comportamenti che si configurano come mancanze lievi, gravi o gravissime, le sanzioni e le modalità o procedure di irrogazione.



TABELLA DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI, DELLE SANZIONI E DELLE MODALITÀ O PROCEDURE DI IRROGAZIONE

MANCANZE CONSIDERATE LIEVI					
COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	ANNOTAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE	ANNOTAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA IN CASO DI REITERAZIONE DEL COMPORTAMENTO	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE IN CASO DI REITERAZIONE
presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificazione	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro di classe	insegnante	convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico, annotazione sul registro della classe e convocazione dei genitori per un colloquio con il dirigente scolastico	dirigente scolastico
disturbare lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche, in presenza o nell'ambito della DAD, impedendo ai compagni il poter seguire o procedere con attenzione e concentrazione	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro di classe	insegnante	convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico, annotazione sul registro della classe e convocazione dei genitori per un colloquio con il dirigente scolastico	dirigente scolastico
tenere comportamenti non corretti al cambio dell'insegnante e/o negli spostamenti interni; durante la DAD uscire dalla stanza virtuale senza l'autorizzazione dell'insegnante	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro di classe	insegnante o dirigente scolastico	convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico, annotazione sul registro della classe e convocazione dei genitori per un colloquio con il dirigente scolastico	dirigente scolastico
frequentare irregolarmente le lezioni	dirigente scolastico o consiglio di classe	annotazione sul registro di classe	dirigente scolastico o consiglio di classe	convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico	dirigente scolastico
utilizzare il telefono cellulare personale durante l'orario scolastico	insegnante e/o dirigente scolastico	obbligo a spegnere il telefono e ricollocarlo nell'apposito contenitore - annotazione sul registro di classe	insegnante	consegnare all'insegnante o al dirigente scolastico del telefono - immediata convocazione dei genitori per la riconsegna	insegnante e/o dirigente scolastico



MANCANZE CONSIDERATE GRAVI

COMPORAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	ANNOTAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE	ANNOTAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA IN CASO DI REITERAZIONE DEL COMPORAMENTO	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE IN CASO DI REITERAZIONE
In relazione alla prevenzione da contagio da COVID-19, assumere comportamenti scorretti verso la comunità scolastica o infrangere le misure per contenere il contagio	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori - eventuale ammonizione scritta del dirigente scolastico	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori - sospensione dell'alunno dalle attività didattiche da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)
imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo – compiere atti di vandalismo - danneggiare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature dei laboratori, o il materiale in proprietà della scuola, per dolo o negligenza	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori e richiesta di risarcimento del danno - eventuale ammonizione scritta del dirigente scolastico	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori - richiesta di risarcimento del danno - sospensione dell'alunno dalle attività didattiche da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)
fumare nei locali dell'istituto o negli spazi di sua pertinenza, o durante le uscite didattiche o i viaggi d'istruzione	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro di classe, convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico - richiesta di pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici	insegnante e/o dirigente scolastico	convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori - sospensione da 1 a 3 giorni (2) - richiesta di pagamento della sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici	consiglio di classe (3)
avere atteggiamenti e/o parole non rispettosi nei confronti del dirigente scolastico, degli insegnanti, del personale della scuola, dei compagni	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico – eventuale ammonizione scritta del dirigente scolastico – eventuale sospensione per 1 giorno	dirigente scolastico e/o consiglio di classe (3)	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico - eventuale sospensione dell'alunno dalle attività didattiche per 1 giorno (2)	consiglio di classe (3)
non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui incolumità o compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico – eventuale ammonizione scritta del dirigente scolastico – eventuale sospensione per 1 giorno	dirigente scolastico e/o consiglio di classe (3)	convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - convocazione dei genitori - sospensione dell'alunno dalle attività didattiche da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)
insultare e umiliare i compagni (costituisce aggravante il fatto che tale comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come razziste)	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico – eventuale ammonizione scritta del dirigente scolastico – eventuale sospensione per 1 giorno	dirigente scolastico e/o consiglio di classe (3)	annotazione sul registro della classe - convocazione dell'alunno/a dal dirigente scolastico - sospensione dell'alunno dalle attività didattiche fino a un massimo di 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)



MANCANZE CONSIDERATE GRAVISSIME (6)

COMPORAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE CHE ATTIVA IL PROCEDIMENTO	ANNOVAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE	ANNOVAZIONE (1) E/O SANZIONE PREVISTA IN CASO DI REITERAZIONE DEL COMPORAMENTO	ORGANO COMPETENTE CHE IRROGA LA SANZIONE IN CASO DI REITERAZIONE
raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali delle persone senza rispettarne i loro diritti fondamentali	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe per i genitori - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico – ammonizione scritta del dirigente scolastico - eventuale sospensione da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)	sospensione da 3 a 5 giorni, a seconda della gravità (2) (5)	consiglio di classe (3) - consiglio d'istituto (4)
compiere atti di violenza sulle persone - compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona (minacce, ingiurie...)	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe per i genitori - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico - sospensione da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)	sospensione da 5 a 7 giorni, a seconda della gravità (2) (5)	consiglio di classe (3) - consiglio d'istituto (4)
fare uso e/o spacciare sostanze proibite dalla legge, all'interno dell'istituto o nei suoi spazi esterni di pertinenza	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe per i genitori - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico - sospensione da 1 a 3 giorni (2)	consiglio di classe (3)	sospensione da 7 a 9 giorni, a seconda della gravità (2) (5)	consiglio di classe (3) - consiglio d'istituto (4)
sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica	insegnante e/o dirigente scolastico	annotazione sul registro della classe per i genitori - convocazione dell'alunno/a e dei genitori dal dirigente scolastico - sospensione da 1 a 3 giorni (2) - obbligo di impegno utile da svolgersi nella scuola da parte dell'alunno	consiglio di classe (3)	sospensione da 7 a 9 giorni, a seconda della gravità (2) (5)	consiglio di classe (3) - consiglio d'istituto (4)

NOTE

- (1) Le annotazioni sul registro di classe sono redatte principalmente dall'insegnante che ha la vigilanza della classe nell'ora durante la quale l'alunno/a attua il comportamento sanzionabile, e sono controfirmate dal dirigente scolastico.
- (2) L'alunno/a può chiedere di convertire la sanzione in 3 giorni di impegno socialmente utile a favore della comunità scolastica per ogni giorno di sospensione irrogato; tali attività sono decise dal consiglio di classe per ogni caso specifico. Di seguito se ne formulano alcuni esempi: (a) aiuto e collaborazione in biblioteca; (b) ordinare la propria aula; (c) collaborazione in mensa, e aiutare il personale a sparecchiare i tavoli.
- (3) La seduta del Consiglio di classe, con la presenza di tutte le componenti, è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e risulta valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare, come autore o come vittima, e negli altri casi nei quali sussista comunque un conflitto d'interessi. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- (4) Se il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino ai 15 giorni, il provvedimento viene assunto dal Consiglio d'Istituto - appositamente convocato in adunanza valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto - con la maggioranza dei pareri favorevoli, non essendo consentita l'astensione, tranne nei casi in cui uno dei membri sia anche genitore dell'alunno/a oggetto del procedimento. In caso di parità vale il voto del presidente.
- (5) Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- (6) Nei casi dei comportamenti sanzionabili indicati nella tabella "Mancanze considerate gravissime" il Consiglio di classe, in raccordo con le famiglie, può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica nei giorni corrispondenti ad eventuali uscite o viaggi d'istruzione, solo se dai comportamenti messi in atto si possa presupporre una loro reiterazione e/o un reale pericolo per la sicurezza propria e altrui. Tale decisione deve essere presa all'unanimità; nei casi di non accordo il Consiglio di classe potrà optare per l'aggiunta di un insegnante accompagnatore, come rinforzo della vigilanza.



Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica è condizionata dalla immediatezza e tempestività dell'azione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare/sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento (art.7 della legge n. 241/1990). Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno o il diario.

2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

3. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 5 – Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. Il provvedimento disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Se il fatto commesso è di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni, il provvedimento viene assunto dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. L'Organo Collegiale – Consiglio di classe o Consiglio d'Istituto – viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

4. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non



siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

5. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

6. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

7. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

6. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 6 – Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalla comunità scolastica siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto, anche in corso d'anno, o di passaggio ad altro grado di scuola prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

2. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 7 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

La convocazione dell'Organo di garanzia è scritta e avviene entro e non oltre tre giorni dalla data della richiesta.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8 – Composizione dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori.



Non si possono nominare o eleggere membri del Consiglio di Istituto in carica.

Per la componente docente il Consiglio d'Istituto designa un membro titolare ed un suo supplente in caso di incompatibilità (es.: quando il titolare è implicato nell'irrogazione della sanzione). Il docente nominato deve far parte della scuola secondaria di primo grado.

Per la componente genitori si eleggeranno due membri titolari e due supplenti, in modo da poter eventualmente escludere i membri coinvolti direttamente o che facciano parte dell'Organo Collegiale che ha comminato la sanzione.

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Art. 9 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nell'Organo di garanzia

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono svolte in concomitanza con l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, attraverso la costituzione di apposito seggio.

L'elettorato attivo e passivo è costituito dai soggetti costituenti l'elenco dei votanti per la componente genitori nei Consigli di classe della Scuola Secondaria di I grado.

Ogni seggio resta aperto per due ore ed è preceduto da un'assemblea, presieduta dal D.S. o da un suo delegato.

Art. 10 - Competenze dell'Organo di garanzia

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'organo di garanzia è competente a valutare i ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate e a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al Regolamento d'Istituto e al Regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia può elaborare e proporre modifiche al Regolamento e prendere in esame le proposte in tal senso presentate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d' Istituto.

Art. 11 Convocazione dell'Organo di garanzia

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; il voto è segreto e non è consentita l'astensione. In caso di parità la sanzione viene confermata.

Art. 12 - Disposizioni finali

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 13 - Pubblicazione

Il presente regolamento è affisso all'Albo dell'Istituto in via permanente; la tabella dei comportamenti sanzionabili, delle sanzioni e delle modalità o procedure di irrogazione viene affissa all'interno di ogni aula.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27 novembre 2015. Aggiornamento 01/10/2020.